



*Modello Organizzativo
ai sensi del D. Leg. 231/2001,
Parte Speciale*

*CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.
Via Accademia degli Agiati 65 00147 Roma
Sede Operativa Via Quinto Sertorio 27 Roma*



Indice generale

1 Il documento.....	5
1.1 Scopo del documento.....	5
1.2 Passi operativi per la realizzazione del Sistema Organizzativo.....	5
1.3 Analisi e Individuazione dei processi a rischio.....	5
1.4 Analisi dei rischi.....	6
1.5 Il metodo utilizzato.....	7
1.6 Costruzione sistema di controlli.....	8
1.7 Principi generali.....	9
1.8 Deleghe, procure, responsabilità.....	10
2 Procedure in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.....	10
2.1 Premesse.....	10
2.1.1 La qualifica di pubblico ufficiale.....	11
2.2 Le singole fattispecie di reato.....	12
2.3 Processi a rischio.....	16
2.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	17
2.4.1 Protocolli relativi ai reati di corruzione ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 322 c.p.....	20
2.4.2 Protocolli relativi ai reati di malversazione ex artt. 316 bis e 316 ter c.p.....	22
2.4.3 Protocolli relativi ai reati di truffa ex artt. 640, comma 2 lett.1, 640 bis e 640 ter c.p....	24
3. Procedure in relazione ai reati societari.....	24
3.1 Premesse.....	24
3.2 Le singole fattispecie di reato.....	25
3.3 Processi a rischio.....	28
3.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	29
4. Procedure in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione.....	32
4.1 Premessa.....	32
4.2 Le singole fattispecie di reato.....	32
4.3 Processi a rischio.....	32
4.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	32



5. Procedure in relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	35
5.1 Premessa.....	35
5.2 Le singole fattispecie di reato.....	35
5.3 Processi a rischio.....	36
5.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	36
6. Procedure in relazione ai reati di Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope” (art 74, DPR 309/1990),.....	37
6.1 Premessa.....	37
6.2 Le singole fattispecie di reato.....	37
6.3 Processi a rischio.....	38
6.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	38
7. Procedure in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria.....	40
7.1 Premessa.....	40
7.2 Le singole fattispecie di reato.....	40
7.3 Processi a rischio.....	40
7.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	41
8 Procedure in relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro.....	42
8.1 Premessa.....	42
8.1.1 Definizioni.....	42
8.1.2 Il sistema delle deleghe.....	44
8.2 Le singole fattispecie di reato.....	45
8.3 Processi a rischio.....	49
8.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	50
8.5 Il sistema di controllo preventivo.....	53
8.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	56
9. Procedure in relazione ai reati informatici.....	56
9.1 Premessa.....	56
9.2 Le singole fattispecie di reato.....	57
9.3 Processi a rischio.....	57
9.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	58
9.5 Compiti di vigilanza dell’OdV.....	59



10. Procedure in relazione ai reati contro la personalità individuale.....	60
10.1 Premessa.....	60
10.2 Le singole fattispecie di reato.....	61
10.3 Processi a rischio.....	64
10.3.1 Attività chirurgica legata ad interventi di ginecologia-ostetricia.....	64
10.3.2 Attività operativa a diretto contatto con utenti.....	64
10.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	65
10.4.1 Contenuti delle procedure.....	65
10.4.2 Procedure per la consegna di reperti e referti.....	65
10.5 Compiti di vigilanza dell'OdV.....	66
11 Procedure in relazione ai reati ambientali.....	67
11.1 Premessa.....	67
11.2 Le singole fattispecie di reato.....	67
11.3 Processi a rischio.....	67
11.4 Protocolli comportamentali di riferimento.....	67
11.5 Compiti di vigilanza dell'OdV.....	68
12. Procedure in relazione ai processi strumentali.....	68
12.1 Finanza dispositiva.....	68
12.2 Selezione e assunzione del personale.....	69
12.3 Gestione omaggistica.....	70
12.4 Spese di rappresentanza.....	71
12.5 Consulenze e prestazioni professionali.....	71
12.6 Acquisti di beni e servizi.....	72
12.7 Sponsorizzazioni.....	73
12.8 Obblighi previdenziali.....	74



1 Il documento

Il presente documento contiene le linee guida inerenti il comportamento che il personale interno o collegato deve mantenere per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati descritti nel D.lgs. 231/2001 e le modalità operative che i diversi soggetti e settori aziendali devono implementare per consentire alla Dirigenza e agli organi di controllo di vigilare sull'operatività ordinaria.

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è di evidenziare i processi e le attività sensibili in relazione alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 e di fornire una guida al personale che in qualsiasi modo opera per l'Ente. Il documento viene completato dalla mappatura delle aree e dei rischi e dalle procedure che sono stese in modo dettagliato e destinate al personale.

1.2 Passi operativi per la realizzazione del Sistema Organizzativo

L'Ente ha effettuato l'analisi della situazione attuale allo scopo di evidenziare le aree e le modalità con le quali sono realizzabili i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di risk assessment e risk management). Il modello organizzativo che ne risulta è coerente con la specifica attività svolta e conforme a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001. Si descrivono di seguito i passi che hanno portato alla definizione del documento.

1.3 Analisi e Individuazione dei processi a rischio

L'analisi è partita dall'elenco e dalla mappatura delle attività aziendali attraverso l'esame della documentazione aziendale e il colloquio con la dirigenza e con il personale che riveste ruoli organizzativi. E' stato realizzato un elenco dei processi a rischio che corrispondono ai settori dell'Ente rispetto ai quali viene ritenuta astrattamente possibile la commissione dei reati che, tra quelli indicati dal Decreto, sono in qualsiasi modo riconducibili alla tipologia di attività svolta dall'Ente. Sono state inoltre individuate le aree strumentali, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato. Nell'ambito di ciascun processo evidenziato



sono poi state individuate le attività sensibili, al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati. Per ogni processo e attività vengono identificati i ruoli aziendali coinvolti e la scala di responsabilità. Infine, per ogni attività sensibile si è provveduto ad individuare quelle che, in astratto, possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Sulla base dei risultati sono stati in seguito analizzati i sistemi di controllo verificando il Sistema Organizzativo, il Sistema di attribuzione di Procure, Deleghe e Responsabilità, il Sistema di Controllo di Gestione, nonché l'insieme delle procedure esistenti e ritenute rilevanti. Nell'insieme sono stati considerati sia gli aspetti oggettivi, ovvero le aree interessate, sia gli aspetti soggettivi, ovvero chi sono i soggetti, attivi o passivi, di eventuali violazioni. Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei rapporti, processi e funzioni a rischio, sono stati identificati i soggetti interessati dall'attività di monitoraggio, che in talune circostanze potrebbero includere anche coloro che sono legati all'impresa da rapporti di parasubordinazione, quali ad esempio gli agenti, o da altri rapporti di collaborazione, come i partners commerciali, nonché le aziende affiliate.

1.4 Analisi dei rischi

Per Analisi dei Rischi si intende lo studio delle minacce e delle vulnerabilità a cui sono soggetti i processi individuati. La valutazione dell'indice e delle successive azioni da intraprendere si basa sulla valutazione qualitativa della probabilità di accadimento del rischio in oggetto e della gravità presunta dello stesso. Si considerano quindi le seguenti informazioni :

- Il processo aziendale di riferimento
- L'elenco delle attività aziendali individuate come sensibili all'interno del processo
- I rischi (possibili reati)
- La funzione aziendale interessata in relazione ai rischi
- Il grado di gravità del reato
- L'attività di controllo e verifica svolte a prevenzione del reato
- La funzione aziendale che svolge controlli e verifiche
- La presenza di documentazione risultante da controlli e verifiche
- L'efficacia del controllo



- La probabilità di accadimento e motivazione
- La descrizione delle azioni correttive suggerite e attuate
- Il rischio residuo ritenuto accettabile

Il sistema di controllo preventivo da realizzare in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, deve portare ad un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. L'evento rilevante non deve perciò considerarsi solo ed esclusivamente il reato punito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ma anche quel comportamento, prodromico alla commissione del reato stesso, che costituisce una violazione delle procedure di controllo interno.

1.5 Il metodo utilizzato

Il metodo utilizzato per determinare la necessità di intervenire fa riferimento sia alla gravità del fatto sia alla probabilità che accada.

La scala di gravità tiene conto della gravità dei reati secondo quanto previsto dal codice penale, in ordine crescente:

- 1) Reati in materia di Ambiente
- 2) Dichiarazioni mendaci o rifiuto di fornirle
- 3) Reati societari
- 4) Riciclaggio e Ricettazione
- 5) Falsità in moneta e valori
- 6) Delitti informatici
- 7) Traffico di sostanza
- 8) Reati in violazione della sicurezza sul lavoro
- 5) Reati a danno della pubblica amministrazione : Frode informatica
- 6) Reati a danno della pubblica amministrazione : Frode nelle pubbliche forniture
- 7) Reati a danno della pubblica amministrazione : Truffa ai danni dello stato
- 8) Reati a danno della pubblica amministrazione : Truffa per il conseguimento di finanziamenti pubblici
- 9) Reati a danno della pubblica amministrazione : Corruzione
- 10) Reati a danno della pubblica amministrazione : Concorso in concussione
- 11) Reati contro la personalità individuale



La scala di probabilità esplicita la possibilità del verificarsi del fatto :

- 1) Molto improbabile che si verifichi l'evento;
- 2) Esistono remote possibilità che si verifichi l'evento (I controlli sono efficaci, esistono controlli da parte di terzi)
- 3) Esistono poche possibilità che si verifichino gli eventi (I controlli sono abbastanza efficaci)
- 4) Esistono discrete possibilità che si verifichi l'evento (I controlli sono poco efficaci oppure esistono ma sono effettuati a posteriori)
- 5) Esistono buone possibilità che si verifichino gli eventi (I controlli non sono efficaci)
- 6) Esistono elevate possibilità che si verifichino gli eventi (I controlli non sono efficaci)
- 7) Esistono elevate possibilità che un evento si verifichi e si ripeta

Richiedono quindi intervento immediato le fattispecie che ricadono in alta gravità e probabilità, mentre discende l'urgenza della richiesta di intervento man mano che la gravità e la possibilità si riducono.

L'analisi degli scostamenti tra il modello di prevenzione e l'attuale sistema di controlli e procedure esistenti nell'azienda ha consentito di rilevare eventuali gap e conseguentemente di attuare in modo corretto il modello di prevenzione ex D.Lgs. 231/2001 (Gap Analysis).

1.6 Costruzione sistema di controlli

Il sistema di controlli raggruppa i protocolli che guidano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire. A seguito delle attività di esame effettuate, si è proceduto alla valutazione del sistema di controlli preventivi esistente ed al suo adeguamento eventuale. Il sistema di controlli preventivi deve evolvere durante le procedure di controllo e alla fine dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un livello accettabile o trascurabile.



1.7 Principi generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti (ed i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa della società ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della società;
- in generale, la normativa applicabile.

L'Ente deve essere dotato di strumenti organizzativi improntati a principi generali di:

- formale delimitazione dei ruoli con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- definizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- segregazione delle funzioni (separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo);
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- formalizzazione.

In particolare devono essere implementati i seguenti strumenti organizzativi :

- organigramma aziendale, che deve definire gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali dandone comunicazione al personale interessato;



- procedure operative, per regolamentare la selezione dei principali fornitori, l'affidamento degli incarichi, le attività nei confronti di clienti, la gestione dei rapporti istituzionali oppure occasionali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- procedure inerenti la gestione amministrativa, per organizzare e suddividere per funzioni e ruoli le attività inerenti l'interazione con fornitori a livello amministrativo, il rispetto delle condizioni contrattuali, le comunicazioni di documenti, la gestione delle spese anche di rappresentanza e per omaggi;

1.8 Deleghe, procure, responsabilità


Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale l'Ente attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

2 Procedure in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione

2.1 Premesse

La presente sezione della Parte Speciale riguarda i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra l'Ente e la Pubblica Amministrazione, gli atti commessi in danno allo Stato, ad altri Enti Pubblici e alla Comunità Europea, attuati da soggetti privati o da pubblici ufficiali o da soggetti incaricati di un pubblico servizio. I reati sopra richiamati possono essere commessi in alcune aree aziendali e a tutti i livelli organizzativi.



2.1.1 La qualifica di pubblico ufficiale

La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta ai soggetti, pubblici dipendenti o privati, che:

- possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autorizzativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio anche se agiscono nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione in mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Al fine di comprendere esattamente il significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro esplicativo dell'elaborazione giurisprudenziale in relazione alle qualifiche soggettive degli operatori sanitari. In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la ASL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricoveri e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN;
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN;
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASL;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione di un ente ospedaliero;
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sulla interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria della gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;



- il dipendente della ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ASL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

2.2 Le singole fattispecie di reato

Di seguito vengono descritte, in sintesi, le singole fattispecie di reato previste nel D.Lgs. n. 231/2001 in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni previste nel suddetto decreto sono riconducibili ad ipotesi di corruzione, malversazione, indebita percezione di erogazioni ed ipotesi di truffa.

a) Ipotesi di corruzione/concussione

• Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.):

tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri di ufficio. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: evasione rapida di una pratica di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara, la stipulazione di una convenzione a determinate condizioni o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto in denaro o altra utilità senza l'immediata dazione materiale). Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se assumono caratteri di valorizzazione contenuta in modesta entità, va però rilevato che la Cassazione Penale, con sentenza n. 12192 del 06.09.90, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta. Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste



un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

• **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.):

il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

• **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.):

tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Ai fini della configurabilità dell'ipotesi criminosa è sufficiente la semplice promessa di denaro seguita dal rifiuto del pubblico ufficiale.

• **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter):

il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) assume la sua connotazione nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

• **Concussione** (art. 317 c.p.):

tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato, peraltro, è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. n. 231/2001. In particolare, tale forma di reato potrebbe ipotizzarsi, sempre ai fini del citato decreto, qualora un soggetto aziendale concorra nel reato del pubblico ufficiale che, approfittando di tale qualificazione, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute (ovviamente nella considerazione che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio per l'Ente).



b) Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

Il codice penale prevede agli artt. 316 bis e seguenti i reati di malversazione a danno dello Stato e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

• Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.):

tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da una onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato". Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea

(art. 316-ter c.p.):

tale ipotesi di reato ha luogo qualora, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea. In questa fattispecie, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va ancora sottolineato che tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.



c) Le ipotesi di truffa

• **Truffa** in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa, consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Rileva, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dalla Società, quest'ultima avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua volontà negoziale.

• **Truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante del reato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea". Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per impieghi specifici o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

• **Frode informatica** in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, così arrecando un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il



sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente. Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615 ter c.p..

2.3 Processi a rischio

Le attività ritenute esposte maggiormente a rischio sono svolte all'interno delle seguenti aree e tipologie di processi.

Area Direzione

- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti e convenzioni con S.S.N.;
- gestione dei rapporti con autorità di vigilanza, autorità sanitarie e enti pubblici nell'ambito delle procedure tese ad ottenere e mantenere autorizzazioni, concessioni, licenze o certificati;
- acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, assicurazioni, garanzie o finanziamenti agevolati provenienti dallo Stato, dalla Comunità Europea, o altri Enti Pubblici;
- gestione delle spese di rappresentanza
- gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, pratiche legali, contenziosi;
- gestione delle ispezioni da parte di ASL e Vigili del Fuoco;
- gestione delle spese per omaggistica e beneficenza;

Area Direzione Sanitaria

- gestione della selezione ed assunzione del personale;
- gestione del servizio farmacia;
- rilascio di certificazioni, dichiarazioni, compilazione di cartelle cliniche, riepilogo analisi eseguite, accertamenti sanitari, etc..

Area Amministrazione

- rapporti economici con istituzioni pubbliche, consulenti e studi professionali;



- recupero crediti;
- gestione degli adempimenti amministrativi, contrattuali, previdenziali e fiscali relativi al personale;
- gestione degli acquisti di beni servizi;

Area Operativa Gestione sistema informatico

- gestione sistema informatico, credenziali, strumenti di protezione hardware e software;

2.4 Protocolli comportamentali di riferimento

Gli organi sociali ed i dirigenti, nonché i lavoratori dipendenti, i consulenti e i liberi professionisti sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- instaurazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate;
- violare le regole contenute nelle procedure, nel codice etico ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento ;
- violare i principi previsti nel codice etico.

Più in particolare, è fatto divieto di:

*Modello Organizzativo ai sensi del D.Leg. 231/2001, Parte Speciale
CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.*



- a) promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- b) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- c) promettere o concedere omaggi/regalie dirette o indirette non di modico valore;
- d) accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro. Nel caso in cui si ricevano doni, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui sopra, è necessario darne immediata comunicazione al Direttore o al responsabile dell'area organizzativa dal quale dipende il proprio rapporto con la Società e provvedere direttamente o tramite la Direzione del Personale alla restituzione degli stessi al donante. In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio lavoro. In tale eventualità, è necessario essere sempre autorizzati dalla posizione definita dalle procedure, provvedendo a documentare in modo adeguato. Tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente, in ragione della posizione ricoperta, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.
- e) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione interessamento per l'erogazione di prodotti/servizi al di fuori delle modalità standard) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- f) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;



- g) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori indicati dai rappresentanti della PA stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- h) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o in ogni caso esibire documenti o dati falsi o alterati;
- i) omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della PA;
- j) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore nella valutazione tecnico-economica dei servizi offerti;
- k) destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti, o utilizzarli in modalità differenti a quanto previsto dalla normativa di riferimento. In particolare nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione, va assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni. I Direttori Responsabili e le Direzioni Sanitarie delle Strutture assicurano il recepimento, nei protocolli di cura e nelle procedure interne, dei vincoli all'erogazione delle prestazioni imposte dalla Legge o dai provvedimenti delle Autorità sanitarie. In caso di prestazioni, o servizi, o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione, sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.;
- l) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti, accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'ente.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti della PA attraverso terzi fiduciari.

I responsabili delle funzioni che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da



adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato e prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la PA.

L'incarico a soggetti esterni di operare in rappresentanza dell'Ente nei confronti della PA deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico comportamentali adottati dall'Ente.

E' fatta raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo. L'ente e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

I responsabili di funzione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio di reato ex D.lgs. 231/2001, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori. In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sono da adottare i seguenti comportamenti:

- non dare seguito alla richiesta,
- fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile,
- attivare formale informativa, da parte del Responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.

I responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

2.4.1 Protocolli relativi ai reati di corruzione ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 322 c.p.

In caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione a rischio di corruzione ex artt. 317, 318, 319, 319-ter e 322 c.p., i protocolli specifici devono provvedere a:

a) individuare in modo dettagliato i soggetti coinvolti;



b) diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;

c) definire puntualmente le disposizioni concernenti:

- le singole attività sensibili che comportano il contatto con la Pubblica Amministrazione (ad es. presentazione della domanda, gestione della autorizzazione, ecc.);
- i sistemi di controllo (ad esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle conclusioni raggiunte);
- i protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione dell'autorizzazione e/o convenzione);
- i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel processo per garantire collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- i processi di supervisione degli atti finali;

d) prevedere modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Deve essere, inoltre, garantito quanto segue:

- 1) descrizione dettagliata delle attività che comportano contatti con la Pubblica Amministrazione (ad es. per l'ottenimento di concessioni, convenzioni, autorizzazioni), facendo espressa menzione degli interlocutori che rivestono cariche pubbliche;
- 2) descrizione delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte commerciale (ad es. nel caso di contratti di fornitura di medicinali, di acquisto di attrezzature mediche e di laboratorio) e l'effettività dell'operazione commerciale svolta. Dovrà essere fatta espressa menzione dei soggetti coinvolti nell'operazione che rivestano cariche pubbliche;
- 3) indicazione dei soggetti incaricati del mantenimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 4) eventuali soggetti autorizzati a concedere riduzioni di prezzo, le forme di tali autorizzazioni;



- 5) espressa previsione di verifiche periodiche sui processi adottati;
- 6) indicazione dei soggetti e delle modalità di controllo delle risorse finanziarie eventualmente coinvolte, ed in particolare:
 - documentazione e causali per entrate ed uscite finanziarie;
 - indicazione di sistemi di verifica in ordine alla corrispondenza tra quanto previsto dai singoli contratti e le risorse movimentate;
 - espressa previsione di strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici, contante);
 - indicazioni dei soggetti addetti alla verifica periodica di andamenti anomali dei flussi finanziari (es. picchi, positivi o negativi, nel fatturato che non siano giustificati da motivazioni effettive ecc.);
- 7) redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- 8) espressa previsione dell'obbligo di verifica in ordine ai beni/servizi ceduti/acquistati, all'emissione o alla ricezione dei documenti fiscali e contabili previsti, i tempi e le modalità di contabilizzazione e l'effettivo incasso o pagamento dei corrispettivi.

In particolare, per ciò che concerne la gestione dell'utente nelle attività inerenti il S.S.N. è necessario:

- individuare i soggetti coinvolti nell'attività di accettazione, cura del paziente e negli adempimenti di carattere amministrativo conseguenti;
- individuare il responsabile della procedura;
- diversificare i ruoli dei soggetti coinvolti;
- individuare i soggetti incaricati del riscontro tra la procedura/adempimento cartaceo e quello informatico ed il successivo inoltro presso il S.S.N.;
- individuare i soggetti incaricati delle procedure di contestazione;
- garantire la tracciabilità di ogni fase dell'attività svolta.

2.4.2 Protocolli relativi ai reati di malversazione ex artt. 316 bis e 316 ter c.p.

In caso di rapporti a rischio reati ex artt. 316-bis e 316-ter, nei confronti di tutti i soggetti che, nell'ambito delle aree finanziarie, intrattengano rapporti con enti pubblici in relazione



all'ottenimento delle agevolazioni, rimborsi o contributi, i protocolli specifici devono provvedere a:

- individuare in modo dettagliato i soggetti coinvolti;
- diversificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- descrivere modalità e forme di controllo sull'attività;
- prevedere processi di supervisione degli atti finali;
- determinare le modalità di comunicazione preventiva e di successivo riporto delle risultanze atte a garantire l'archiviazione e la tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Deve essere, inoltre, garantito quanto segue.

- 1) descrizione dettagliata delle attività preliminari alla sottoscrizione del contratto : (1) verifica dei presupposti di accesso (accreditamento, verifiche tecniche, etc.), (2) predisposizione carteggi e informazioni dell'attività svolta nei precedenti anni in relazione a tale contratto;
- 2) descrizione dettagliata delle condizioni per l'ottenimento delle erogazioni pubbliche relative alle prestazioni sanitarie effettuate ed in particolare: (1) verifica delle caratteristiche e dei connotati previsti dalla legge di riferimento e corrispondenza con le condizioni reali;
- 3) descrizione dettagliata delle modalità di controllo inerenti alla fatturazione ed ai pagamenti;
- 4) descrizione delle modalità di verifica della rispondenza dei documenti presentati con la realtà della Società (bilanci depositati, certificazioni pubbliche, visure camerali, dati sull'occupazione etc.);
- 5) diversificazione dei soggetti coinvolti ed in particolare tra: (1) chi gestisce e coordina le attività di realizzazione del contratto; (2) chi presenta la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti per la stipulazione del contratto; (3) chi effettua la verifica finale della documentazione e la conformità con gli obiettivi dichiarati con le previsioni di legge.
- 6) i medesimi protocolli devono essere applicati in ogni ulteriore caso di agevolazione e/o di captazione di erogazioni provenienti dallo Stato e/o dalla Comunità Europea.



2.4.3 Protocolli relativi ai reati di truffa ex artt. 640, comma 2 lett.1, 640 bis e 640 ter c.p.

In caso di rapporti a rischio reati ex artt. 640 comma 2 lett.1), 640 bis e 640 ter c.p., i protocolli specifici devono provvedere a:

- 1) descrivere in modo dettagliato le modalità di verifica della documentazione (cartacea ed informatica) presentata alla Pubblica Amministrazione con la reale situazione aziendale e indicazione:
 - dei soggetti che tecnicamente predispongono la documentazione;
 - dei soggetti che controllano la documentazione predisposta;
 - dei soggetti incaricati alla presentazione alla Pubblica Amministrazione;
- 2) descrivere dettagliatamente il sistema informatico aziendale, le modalità di intervento in caso di crash del sistema, i tempi di revisione e di recupero dei dati ed in particolare:
 - evidenziare le persone che hanno libero accesso alle postazioni informatiche (amministratore di sistema, utenti, etc.), i soggetti abilitati ad avere contatti con l'esterno in forma elettronica/telematica ed a trasmettere dati al S.S.N.;
 - evidenziare eventuali sistemi di autenticazione dei dati telematici (ad es. mediante carte a microprocessore, certificati digitali, etc.), nonché dei soggetti abilitati alla firma digitale;
- 3) descrivere le modalità di accesso e di protezione dei dati informativi (password, codici identificativi, rilevatori di caratteristiche biometriche, etc.);
- 4) descrivere le modalità di tracciatura e controllo relative ad accessi non autorizzati.

3. Procedure in relazione ai reati societari

3.1 Premesse

La presente sezione della Parte Speciale prende in considerazione i reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.). In particolare, per i reati di seguito descritti, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro



carica, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l'inesistenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati, sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza finalizzata ad assicurare l'effettivo ed efficace funzionamento del Modello. In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

- a) ipotesi di falsità;
- b) tutela del capitale sociale e del patrimonio sociale;
- c) tutela del corretto funzionamento della società;
- d) tutela delle funzioni di vigilanza.

3.2 Le singole fattispecie di reato

Tra le fattispecie di reato indicate nel punto 1.2 del Modello Parte Generale, si evidenziano le seguenti, di interesse per la predisposizione di procedure interne e modalità operative.

a) ipotesi di falsità

• **False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori** (artt. 2621 e 2622 c.c.):

si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

Si precisa, tra l'altro, che:

- le informazioni false o omesse sono rilevanti quando alterano sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e sono dirette ai soci o a terzi soggetti con esclusione di quelle rivolte ad



organi sociali di altre società, anche se collegate o appartenenti al medesimo gruppo o rivolte al Fisco;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- oltre a possedere idoneità ingannatoria, l'informazione (o la sua omissione) deve riguardare fatti/accadimenti aziendali e non solo le valutazioni, per le quali è prevista una soglia di non punibilità solo quando dette valutazioni, singolarmente considerate, non subiscono oscillazioni superiori al 10% della valutazione corretta;
- qualora le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%, esse si considerano irrilevanti;
- nel termine "comunicazioni sociali" sono anche comprese le dichiarazioni trasfuse nella gestione contabile con la finalità di alterare fraudolentemente la verità;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che si tratti di società quotate, e per la sua qualificazione necessita che l'autore sia mosso dalla intenzione consapevole di fornire false informazioni e dall'intento di conseguire un profitto.

b) Tutela del capitale sociale


• Formazione fittizia del capitale (ari. 2632 c.c.):

tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):

il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla



restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

• **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.):

allo scopo di garantire l'integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti. Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si osserva, peraltro, che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione).

Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

• **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** (art. 2628 c.c.):

il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si osserva che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

• **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.):

la norma è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. Il reato, perseguibile solo a querela della parte lesa, si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.



c) Tutela del corretto funzionamento della società.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.):

la norma è posta a tutela del corretto funzionamento della società. Il reato, di natura dolosa, consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o agli altri organi sociali.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.):

la "condotta tipica" prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

d) Tutela delle funzioni di vigilanza.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.):

la norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza; la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Si tratta di un reato tipico la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

3.3 Processi a rischio

Le attività che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i "processi sensibili", sono riconducibili alle seguenti.

Area Amministrazione

- gestione della contabilità generale, scritture contabili, verifica dei dati contabilizzati;
- predisposizione bilancio di esercizio, situazioni patrimoniali;
- gestione dei rapporti con strutture esterne incaricate delle attività;
- gestione dei rapporti con eventuali società di revisione contabile;



- gestione delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- predisposizione di comunicazioni diverse dalla informativa contabile periodica rivolte ai soci, ai creditori o al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente, e la predisposizione e divulgazione di dati o notizie comunque relativi all'Ente;

Area Direzione

- gestione dei rapporti con i Soci, con i revisori o il Collegio Sindacale in sede di verifica della situazione (amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile) dell'Ente;
- procedure di esercizio della vigilanza da parte della pubblica autorità o di organi preposti.

3.4 Protocolli comportamentali di riferimento

Si prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti nonché dei consulenti, liberi professionisti e partners in forza di apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate e di violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1) rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;



4) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- 1) rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- 2) omettere dati ed informazioni imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 3) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- 3) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- 5) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;
- 6) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- 7) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- 8) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale o della società di revisione;
- 9) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predette autorità;
- 10) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;



11) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei principi generali si dovranno altresì rispettare i seguenti principi procedurali.

a) In relazione alla predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società:

- le comunicazioni aventi carattere di informativa finanziaria (quali ad esempio: il bilancio d'esercizio ed i comunicati) devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere e devono (1) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili, (2) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

b) Al fine di integrare gli attuali sistemi di controllo in relazione alle attività sensibili in oggetto, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- istituzione di meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche ai terzi siano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi, il rilascio di apposite certificazioni.



4. Procedure in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione

4.1 Premessa

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale si considerano i reati contemplati dall'art. 25 octies del Decreto, al fine di contrastare il riciclaggio di proventi illeciti. Si prevede in sintesi l'obbligo di tracciabilità per il trasferimento a qualsiasi titolo di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore (ad esempio libretti bancari e postali, assegni, vaglia, certificati di deposito). Si possono inoltre configurare reati inerenti l'utilizzo di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. Si ritiene che l'area di rischio in oggetto sia difficilmente configurabile presso l'Ente ma i comportamenti che integrano alcune delle fattispecie sono realizzabili anche involontariamente.

4.2 Le singole fattispecie di reato

In riferimento alle fattispecie si possono identificare i Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Date le attività dell'Ente queste tipologie di reato risultano di difficile realizzazione, si provvede comunque a identificare eventuali processi e attività sensibili e relative procedure.

4.3 Processi a rischio

Ai fini della presente sezione si identificano le seguenti aree.

Area Amministrazione

- gestione dei rapporti con Clienti/Utenti, Fornitori e Partner a livello nazionale ed internazionale;

Area Direzione

- gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;

4.4 Protocolli comportamentali di riferimento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti nonché dei consulenti, liberi professionisti e partners in forza di apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di



comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate e di violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

Si prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto) e astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti l'appartenenza ad organizzazioni criminali, la provenienza illecita di fondi o l'operatività al di fuori della legge;
- b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'Ente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali l'Ente ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:



- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei clienti, dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari, in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui l'Ente concluda contratti, aventi qualsiasi oggetto, verificando che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non collaborativi secondo i criteri di cui sopra;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali. I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento ad es. ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della residenza degli Istituti di credito utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie.
- rifiutare denaro e titoli al portatore per importi eccedenti Euro 2.500 per singola operazione, se non tramite intermediari abilitati;

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;



e) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

5. Procedure in relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

5.1 Premessa

Si considerano i reati contemplati dall'art. 25 bis del Decreto, al fine di contrastare la falsificazione di monete e valori e la loro spendita sul territorio dello Stato. Si prevede in sintesi il divieto di falsificare denaro o altri valori, utilizzarli sul territorio italiano, alterare segni distintivi e commerciare oggetti con segni distintivi alterati o falsificati. L'area di rischio relativa alla falsificazione di segni distintivi e al commercio di oggetti con segni distintivi alterati o falsificati è difficilmente configurabile presso l'Ente mentre non si può escludere la possibilità che un soggetto interno all'azienda realizzi la fattispecie di spendita di denaro falsificato approfittando della propria mansione oppure che incorra in comportamenti involontari sanzionabili ricevendo il denaro da utenti privati.

5.2 Le singole fattispecie di reato

In riferimento alle fattispecie si possono identificare i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, alterazione di monete, spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, uso di valori di bollo contraffatti o alterati, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Queste tipologie di reato esulano dai campi di attività dell'ente, il loro compimento può essere il risultato di un comportamento inconsapevole oppure di una specifica e volontaria attività contraria ai principi etici aziendali.



5.3 Processi a rischio

Ai fini della presente sezione si identificano le seguenti aree.

Area Amministrazione

- gestione dei rapporti con Clienti/Utenti durante le attività di fatturazione a privati;

Area Direzione

- gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;

5.4 Protocolli comportamentali di riferimento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti nonché dei consulenti, liberi professionisti e partners in forza di apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate e di violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

Si prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate e astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) accettare denaro da soggetti in condizioni sospette;
- b) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'Ente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:

- verificare costantemente l'ingresso di moneta eseguendo controlli di veridicità;



È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

6. Procedure in relazione ai reati di Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope” (art 74, DPR 309/1990),

6.1 Premessa

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale si considerano i reati contemplati dall'art. 24 ter della sezione Delitti di criminalità organizzata del Decreto, al fine di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si prevede in sintesi il divieto di realizzare le fattispecie con il coinvolgimento di più persone. La tipologia è rilevante in quanto non si può escludere la possibilità che un soggetto che opera nella struttura possa approfittare della presenza di farmaci per mettere in atto comportamenti che ricadano nella fattispecie.

6.2 Le singole fattispecie di reato

In riferimento alle fattispecie si possono identificare come reati tutti i comportamenti messi in atto da chiunque senza autorizzazione coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in



transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope. Quando le attività sono svolte al di fuori dei limiti previsti dalle autorizzazioni, anche chi ne è provvisto realizza le fattispecie. Date le attività dell'Ente è da considerare possibile la presenza di farmaci, alcuni dei quali classificabili come sostanze stupefacenti o psicotrope.

6.3 Processi a rischio

Ai fini della presente sezione si identificano le seguenti aree.

Area Operativa Prelievi

- gestione dei rapporti con Clienti/Utenti, accesso a farmaci;

Area Operativa Laboratorio di Analisi

- accesso a sostanze di diversa natura;

Area Operativa Diagnostica

- gestione dei rapporti con Clienti/Utenti, accesso a farmaci;

Area Magazzino

- accesso a sostanze di diversa natura;

6.4 Protocolli comportamentali di riferimento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti nonché dei consulenti, liberi professionisti e partners in forza di apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate e di violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

Si prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate e astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

*Modello Organizzativo ai sensi del D.Leg. 231/2001, Parte Speciale
CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.*



- a) intrattenere rapporti professionali e non con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti l'appartenenza ad organizzazioni criminali, il traffico di stupefacenti o l'operatività al di fuori della legge;
- b) introdurre o portare all'esterno dell'azienda sostanze al di fuori delle normali procedure.
- c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'Ente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali l'Ente ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali per rilevare eventuali anomalie.
- Verificare l'efficacia delle procedure di acquisto e conservazione dei farmaci.

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;



- b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- e) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

7. Procedure in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

7.1 Premessa

Si considerano i reati contemplati dall'art. 25 decies del Decreto (art. 377-bis c.p.). Si prevede in sintesi il divieto di rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria o di indurre altri a non rendere dichiarazioni. L'area di rischio è difficilmente configurabile presso l'Ente ma non si può escludere in assoluto la possibilità di un accadimento.

7.2 Le singole fattispecie di reato

In riferimento alle fattispecie, sono limitate a situazioni contestualizzate, si possono realizzare in caso di intervento dell'autorità giudiziaria nel momento in cui esponenti aziendali esercitano pressione su altri soggetti perché non effettuino dichiarazioni o dichiarino il falso. Queste tipologie di reato esulano dai campi di attività dell'ente, il loro compimento è obbligatoriamente conseguenza di un'azione volontaria contraria ai principi etici aziendali.

7.3 Processi a rischio

Ai fini della presente sezione si identificano le seguenti aree.

Area Direzione

- attività di indirizzo;

Tutte le aree

- attività di qualsiasi soggetto contraria ai principi etici aziendali.



7.4 Protocolli comportamentali di riferimento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti nonché dei consulenti, liberi professionisti e partners in forza di apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate e di violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

Si prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 decies del Decreto) e astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) incidere in qualunque modo e con qualsiasi comportamento sulla libertà personale di altri soggetti;
- b) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'Ente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e in tutte le occasioni in cui siano coinvolte le Autorità Giudiziarie;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello :

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;



- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

8 Procedure in relazione ai reati in materia di sicurezza sul lavoro

8.1 Premessa

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro. Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25 septies del Decreto (di seguito anche "Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro").

8.1.1 Definizioni

Ai fini del presente Modello si intende per:

- lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di



tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai

corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

- datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;



- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- Comitato di controllo sulla sicurezza: organismo deputato a vigilare sui processi organizzativi inerenti il sistema della salute e sicurezza sul lavoro.

8.1.2 Il sistema delle deleghe

Il Datore di lavoro può incaricare differenti soggetti, tra i quali i Dirigenti ed i Preposti, al compimento di doveri ed obblighi riguardanti la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di lavoro, attraverso la delega di funzioni. Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati di cui alla



presente Parte Speciale. Al riguardo si rileva che per delega si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. La delega assume rilevanza penale scriminante ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 alla presenza dei seguenti presupposti: che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possieda tutti requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

In presenza di queste condizioni, la legge ammette che la delega esoneri da responsabilità il soggetto delegante, e la responsabilità di conseguenza si trasferisca al soggetto delegato. Tuttavia permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

8.2 Le singole fattispecie di reato

I reati considerati sono:

- **omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore. L'omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, legati da un nesso di causalità: (1) la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), che consiste nel mancato rispetto delle norme antinfortunistiche; (2) l'evento lesivo, che consiste nella morte di una persona. Sotto il profilo soggettivo l'omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell'agente, vale a dire per negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi.

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 589 comma 2 c.p. che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo, la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso. La norma tutela



l'integrità psico-fisica dei lavoratori, che trova molteplici punti di riferimento normativi sul piano sia dei principi costituzionali che della legislazione ordinaria e speciale. La Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.), afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, oppure condizioni di fattibilità economica e di convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso. La locuzione norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Al fine di valutare l'imputabilità della responsabilità dell'ente in presenza di fattispecie di reato riconducibili all'art. 589 c.p. occorre esaminare nello specifico la formulazione dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, che, in proposito, prevede due differenti ipotesi di responsabilità.

La prima riguarda le ipotesi di omicidio colposo a danno di uno o più lavoratori, che conseguono: 1) alla omessa valutazione dei rischi, ovvero alla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di taluni elementi specificamente indicati; 2) al non aver adottato appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche utilizzate potessero causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 3) oppure al non aver aggiornato le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; se tali violazioni a



norme antinfortunistiche riguardano particolari aziende ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 (aziende industriali che usano sostanze, miscele o preparati pericolosi; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari e con radiazioni ionizzanti; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; aziende le cui attività espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, da atmosfere esplosive, da agenti cancerogeni e mutageni, da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno). In tal caso all'azienda nella quale il fatto si è verificato si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno. Tale fattispecie non riguarda l'Ente, non rientrando tale società nel novero di quelle suindicate. Una seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa riguarda i casi di omicidio colposo commessi "con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" non ricompresi nel I comma. In siffatta ipotesi si applica all'ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, congiuntamente alle sanzioni interdittive menzionate per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno. Tale seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa può trovare applicazione nella realtà dell'Ente.

• **lesioni personali colpose** (art. 590, comma 3, c.p.)

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore. Le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva: (1) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; (2) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva: (1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (2) la perdita di un senso; (3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.



Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al punto precedente. Per i Reati in esame si applica all'Ente una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote (Euro 250.000). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno in caso di condanna. In relazione ai reati e alle condotte criminose in precedenza esplicitate, tenuto conto dell'attività svolta dall'Ente, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente sezione della Parte Speciale del Modello, quelle connesse agli adempimenti ed incombenze connesse agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008.

Le lesioni contemplate nell'art. 25 septies configurano una circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose gravi e gravissime. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi da una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il concetto di lesione personale è descritto nell'art. 582 c.p., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Sono previste quattro tipi di lesioni: a) lesione personale lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni; b) lesione personale lieve se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e 40 giorni; c) lesione personale grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; d) lesione personale gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero



lo sfregio permanente del viso. Nel reato ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 rilevano soltanto le ipotesi di cui alle lettere c) e d) del capoverso precedente, riguardante lesioni gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche. Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, per malattia del corpo o della mente deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali" (Cass. Penale del 2.2.1984) L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla colpa e sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. In tali ipotesi viene applicata all'ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non superiore a 250 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per non oltre 6 mesi.

8.3 Processi a rischio

Viene individuata, quale attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui alla presente sezione della Parte Speciale, la gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. N.81/2008. Più precisamente:

- redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica costante presso i luoghi di lavoro sul rispetto del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza;
- manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati al fine di limitare possibili incidenti da questi provocati;
- diffusione al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), al Responsabile Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al medico competente ed a tutti i soggetti incaricati al compimento degli obblighi in materia antinfortunistica di una adeguata conoscenza sui temi disciplinati dalla normativa stessa;
- gestione di un adeguato ed efficace programma di formazione a tutti i dipendenti aziendali in materia di sicurezza;
- effettuazione di visite mediche periodiche per ogni categoria lavorativa;



- coordinamento tra tutti i soggetti, individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente) nell'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

8.4 Protocolli comportamentali di riferimento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti nonché dei consulenti, liberi professionisti e partners in forza di apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate e di violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

L'attuazione dei principi richiede, con riferimento alla singola attività sensibile individuata, l'adozione di specifiche procedure aziendali che definiscano gli standard cui le funzioni aziendali devono conformarsi. Per quanto riguarda la struttura organizzativa della società, le procedure di prevenzione devono provvedere a:

- ottemperare compiutamente a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati nel D.Lgs. n. 81/2008;
- definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti relativi all'attività sensibile;
- garantire la nomina, da parte del datore di lavoro di tutti i soggetti previsti dalla normativa nonché la vigilanza dello stesso sul corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni trasferite;
- definire idonei sistemi di controllo (quali ad esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare la regolarità delle attività che possono avere incidenza ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25 septies;
- stabilire che annualmente la società adotti un budget che contenga fondi destinati all'implementazione ed al mantenimento del sistema di gestione in materia di sicurezza.

Con riferimento all'attività di formazione ed addestramento, le procedure di prevenzione devono provvedere a:



- stabilire che annualmente la società approvi un budget da destinare ad un piano di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i lavoratori;
- garantire la valutazione del livello di apprendimento dei partecipanti ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- garantire un'efficace attività di formazione sui contenuti del Piano Generale di Emergenza e di Evacuazione e del Piano di emergenza ed evacuazione per il comparto operatorio;
- garantire la conoscibilità a tutto il personale ed a tutti i livelli delle mansioni e degli obblighi di ciascun soggetto in materia di sicurezza, anche attraverso l'esposizione in bacheca aziendale.

Con riferimento all'attività di gestione operativa in materia di sicurezza, le procedure di prevenzione devono prevedere che:

- i lavoratori possano comunicare direttamente al RSPP ed al RLS le anomalie riscontrate nel sistema di gestione della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008;
- i lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possano segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio/esecuzione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008;
- sia data tempestivamente notizia al RSPP dell'introduzione di eventuali nuovi macchinari, strumenti, apparecchiature, lo spostamento delle stesse e qualsiasi modifica nei luoghi di lavoro che possa impattare sulla valutazione dei rischi;
- vengano sanzionati tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente sezione.

La presente sezione è altresì volta alla puntuale individuazione ed alla regolamentazione dei seguenti obblighi:

a) di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro;

b) di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; inerenti le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo



soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; concernenti le attività di sorveglianza sanitaria; attinenti le attività di informazione e formazione dei lavoratori; riguardanti le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- c) di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- d) di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ciò in ossequio all'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al fine di garantire al Modello l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

1. istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti;
2. nominare il medico competente;
3. designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
4. elaborare il DVR e procedere al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche dei processi lavorativi;
5. adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

Nel processo riferito alle risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse, nel rispetto di quanto disposto dal DVR e dal medico competente. Al fine di garantire l'osservanza delle



prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:

1. all'adozione per tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR;
2. all'impiego dei Dipendenti e dei Collaboratori Interni nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.);
3. a fare osservare a tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica attività svolta;
4. a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
5. ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente.

Relativamente al processo di manutenzione attrezzature, impianti e infrastrutture, i Destinatari devono:

1. programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
2. eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
3. adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
4. assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i Destinatari devono osservare le specifiche prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

8.5 Il sistema di controllo preventivo

Il sistema di controllo interno si basa sui seguenti strumenti:

- Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati: è espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione ed i risultati a cui tendere nella materia (si veda a tal proposito il Codice Etico già allegato al presente modello).
- Struttura organizzativa. È stata adottata una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza



con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione è stata riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP, ASPP, RLS, MC, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio). Tale impostazione comporta in sostanza che: a) nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori sono stati esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività; b) sono in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente. Si vedano a tal proposito gli specifici allegati dedicati alle figure sopra elencate.

- **Formazione e addestramento.** Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello. Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello. In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale riceve una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa avviene in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'azienda organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente. Nello specifico la formazione e l'addestramento sono organizzati con cadenza periodica a cura dell'Ufficio del personale che detiene anche gli attestati relativi all' eseguita formazione.

- **Comunicazione e coinvolgimento.** La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli. Il coinvolgimento è realizzato attraverso: la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive e riunioni periodiche che tengono conto almeno



delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.

- Gestione operativa.

L'azienda ha identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza, particolare attenzione è stata posta riguardo a:

- a) assunzione e qualificazione del personale;
- b) organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- c) acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- d) manutenzione normale e straordinaria;
- e) qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- f) gestione delle emergenze;
- g) procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

- Sistema di monitoraggio della sicurezza.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro deve prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda sono sottoposte a monitoraggio pianificato. L'impostazione del piano di monitoraggio si sviluppa attraverso la programmazione temporale delle verifiche, l'attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive, la descrizione delle metodologie da seguire le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

E', quindi, stato previsto un monitoraggio sistematico le cui modalità e responsabilità sono stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa. Questo livello di monitoraggio è svolto dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del responsabile di area ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad risorse esterne all'azienda.



8.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro sono i seguenti:

- a) monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione dei Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

9. Procedure in relazione ai reati informatici

9.1 Premessa

La presente sezione della Parte Speciale afferisce ai reati contemplati dall'art. 24 bis del Decreto (di seguito anche "Reati informatici"), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"), al fine di contrastare la criminalità informatica.



9.2 Le singole fattispecie di reato

Si considerano :

- Falsità dei documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quarter c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) ;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

9.3 Processi a rischio

Data la particolare tipologia delle fattispecie di reato considerate, risultano a rischio tutti i processi interni e le relative attività per le quali sono utilizzati strumenti informatici. I reati coprono infatti una grande varietà di comportamenti, che possono essere messi in atto da soggetti in diverse posizioni e ruoli durante diverse fasi delle attività lavorative.

Area Direzione e Amministrazione



- predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

Area Gestione sistema informatico

- gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici;

Tutte le Aree

- inserimento dati
- utilizzo di software di gestione
- utilizzo software strumentali, connessione internet per caselle email e navigazione web.

9.4 Protocolli comportamentali di riferimento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti nonché dei consulenti, liberi professionisti e partners in forza di apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate e di violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

Si prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di Terzi, o manipolarne i dati;
- cedere a Terzi le proprie credenziali di autenticazione;



- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- definire nei contratti con i Fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di Terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio.

9.5 Compiti di vigilanza dell'OdV

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella



presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

10. Procedure in relazione ai reati contro la personalità individuale

10.1 Premessa

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lg. n. 231/2001, con l'approvazione della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che, dopo aver inserito (all'art. 6) gli artt. 583-bis e 583-ter del codice penale, ha introdotto (all'art. 8) l'art. 25 quater n. 1 nel D. Lgs. 231/2001. Per quanto la natura e le finalità dell'Ente escludano il pericolo di accadimento del reato in questione, la presenza, fra le strutture dell'Ente di servizi a carattere sanitario e clinico inducono a stabilire per massima cautela, che l'attività dell'Ente e dei suoi Operatori non potrà mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Anche per quanto riguarda i reati afferenti all'area della pornografia e di sfruttamento e riduzione in schiavitù, si valuta la possibilità di accadimento piuttosto improbabile. Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire l'accesso di persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza. Non è neppure escludibile che qualcuno tenda a cogliere le immagini di soggetti che si trovino in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste. Pur non trattandosi, nei casi limite anzidetti, di fatti volti ad apportare benefici all'Ente (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), è utile prescrivere condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento. Per quanto attiene ai reati



sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose. Si indicano qui di seguito i criteri procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio implementati in specifiche procedure aziendali, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare.

10.2 Le singole fattispecie di reato

Si individuano come segue le condotte criminose di cui all'art. 25-quater-1 del D. Lgs n. 231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile". La nuova norma ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica. Queste misure sono dettate in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. Due sono le condotte incriminate dall'art. 583 bis c.p.: la prima è quella di chi, "in assenza di esigenze terapeutiche" cagiona una "mutilazione degli organi femminili", specificandosi che si intendono per tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, nonché qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. (art. 583 bis c. 1 c.p.). Il tratto distintivo delle condotte incriminate è rappresentato dall'effetto provocato, che si sostanzia nella "mutilazione" dell'organo genitale femminile. Il dolo della fattispecie prevista nel comma 1 è generico e consiste nella coscienza e volontà di agire in assenza di esigenze terapeutiche. Pertanto la sussistenza del reato deve escludersi in presenza di una "esigenza terapeutica" che il sanitario ha inteso perseguire, intendendosi con tale locuzione un intervento volto a rimuovere, eliminare, curare, una determinata



alterazione organica o un disturbo funzionale sia del corpo che della mente. La seconda condotta incriminata è quella di chi, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, "al fine di menomare le funzioni sessuali", "lesioni agli organi genitali femminili" diverse da quelle suindicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (art. 583 bis c.2 c.p.). E' previsione residuale che sembra essere stata introdotta per escludere il rischio di qualsivoglia spazio di impunità. Possono rientrare nell'ambito di operatività del comma 2 tutte quelle pratiche che, finalizzate a perseguire il medesimo risultato di incidere sulle funzioni sessuali, non importino dirette mutilazioni degli organi genitali. L'elemento soggettivo caratterizzante il 2 c. consiste nel dolo specifico: la lesione agli organi genitali è punibile solo se finalizzata a menomare le funzioni sessuali. Le suddette disposizioni legali si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o da straniero residente in Italia, oppure in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. L'art. 583 bis co.3 c.p. prevede due ipotesi di circostanze aggravanti speciali, applicabili ad entrambe le condotte incriminate: "la minore età della vittima e il fine di lucro del sanitario. In ordine all'aggravante della minore età , va detto che per la relativa addebitabilità, occorre la dimostrazione della conoscenza o della conoscibilità da parte del reo di tale circostanza, ex art. 59 c.2 c.p. Mentre per l'altra, non può dubitarsi che il " lucro" si riconnette a un vantaggio economicamente apprezzabile che il reo intende perseguire (facendosi "pagare" l'intervento). Completa il sistema sanzionatorio la pena accessoria dell'interdizione della professione applicabile in caso di condanna all'esercente una professione sanitaria prevista dall'art. 583-ter c.p.

Come già anticipato, la Legge n. 7/2006, dopo avere inserito il testo degli artt. 583 bis c.p. e 583 ter c.p., ha introdotto l'art. 25 quater n. 1 nel D. Lgs. n. 231/2001, in virtù del quale: " 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si



applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3". La norma prevede una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dell'ente "nella cui struttura" sia stato commesso uno dei reati di cui all'art. 583-bis c.p. Per il fondamento della responsabilità valgono le regole generali indicate negli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 231 del 2001: in particolare, tra le altre, quella in forza del quale l'ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi "nel suo interesse o vantaggio" e non invece quando il reo li abbia posti in essere "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi". In caso di intervento chirurgico effettuato in una struttura sanitaria, quindi, occorrerà accertare, con rigore, quale sia il rapporto giuridico-economico tra questa e il sanitario e quale sia stata la destinazione del compenso derivatone. Tale aspetto assume rilevanza esclusivamente per l'attività sanitaria espletata da personale a rapporto libero-professionale e non da quello dipendente. Nella prima categoria infatti bisogna distinguere i soggetti inseriti in organico e quelli che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate. Soltanto i primi infatti, svolgendo un'attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, possono agire "nell'interesse o a vantaggio" dell'Istituzione sanitaria privata e commettere, pertanto reati. Il modello di organizzazione sarà attuato anche nei loro confronti. Si dovrà prevedere espressamente nel contratto individuale le forme di accertamento di violazione e quelle che per la loro gravità, debbano dar luogo alla risoluzione immediata del rapporto. Al contrario i medici liberi professionisti non inquadrati in organico, ospiti più o meno saltuari della struttura per la cura (quasi sempre chirurgica) dei loro pazienti, non vengono inquadrati nel modello organizzativo in virtù della loro autonomia. Tuttavia, nel caso di reati commessi da costoro, al fine di provare l'assenza dei presupposti necessari di attribuzione della responsabilità dell'ente ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, sarà indispensabile formare una scrittura nella quale si espliciti la mancanza dei requisiti della continuità e della coordinazione tra gli stessi e la struttura sanitaria (es: mediante la stipulazione di un contratto di service). Sotto il versante sanzionatorio accanto alle sanzioni pecuniarie, sono previste anche le sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio è rafforzato da una misura interdittiva nuova, quella della revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8 quater del D.



Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, allorché si tratti di un ente privato accreditato operante nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Tenuto conto delle attività svolte, si è individuato nell'attività chirurgica legata ad interventi di ginecologia-ostetricia, sia con modalità intramoenia che di day hospital, l'area sensibile esposta ai reati di cui all'articolo sopra indicato.

10.3 Processi a rischio

10.3.1 Attività chirurgica legata ad interventi di ginecologia-ostetricia

Nell'attività chirurgica legata ad interventi di ginecologia, l'ente predispone procedure per :

- monitorare gli strumenti utilizzati nelle sale operatorie;
- prevedere apposita procedura che verifichi la presenza di richiesta del proprio medico curante;
- emanare dei protocolli specifici relativi a pratiche chirurgiche nei confronti di pazienti di sesso femminile che prevedano: a) verifica accurata e comprovata della presenza di esigenze terapeutiche nell'intervento ginecologico, a firma congiunta del primario e del direttore sanitario; b) la verifica circa la conformità dell'intervento agli standard relativi alle esigenze terapeutiche per vicende della stessa specie; c) le verifiche a campione della conformità tra le prescrizioni del medico curante e le prescrizioni presenti all'interno della cartella clinica; d) apporre doppia sigla di autorizzazione ai pagamenti in sede di giustificativo di spesa relativo alla fatture per l'intervento ginecologico; e) verificare che tutti i pagamenti incassati corrispondano al numero dei relativi pazienti registrati; f) effettuare controlli periodici a campione su cartelle cliniche e/o referti in riferimento alle patologie rilevate su donne e bambine.

10.3.2 Attività operativa a diretto contatto con utenti

Nell'attività operativa a diretto contatto con utenti persone fisiche, l'ente predispone procedure per :

- conformare il comportamento degli operatori alla normativa vigente e ai principi etici aziendali;



- consentire agli utenti di esprimere opinioni e suggerimenti;
- evitare la realizzazione di situazioni di disagio fisico o psichico;

10.4 Protocolli comportamentali di riferimento

La presente sezione vieta agli Amministratori, ai Dirigenti e al personale Dipendente, nonché ai Collaboratori esterni inseriti in organico, di porre in essere comportamenti tali da integrare o agevolare le fattispecie di reato.

10.4.1 Contenuti delle procedure

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo, oltre che dei principi già illustrati nella Parte Generale del presente Modello, richiede l'adozione di specifiche procedure aziendali che definiscano gli standard a cui conformarsi. Di seguito verranno descritti i principi di riferimento:

- definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti relativi alle attività sensibili;
- prevedere idonei sistemi di controllo (quali ad esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità delle attività che possono avere incidenza ai fini della commissione dei reati ;
- contemplare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- denunciare direttamente all'Organismo di Vigilanza tutte le anomalie riscontrate nella gestione delle prestazioni di diagnosi e cur ;
- sanzionare tutti i comportamenti in contrasto con i principi.

10.4.2 Procedure per la consegna di reperti e referti

La società ha predisposto un sistema di consegna dei reperti e referti in cartaceo, presso la propria sede, ed in elettronico tramite download.

La consegna in formato elettronico è stata implementata nel pieno rispetto delle linee guida emanate in materia dal Garante per la protezione dei dati personali. La società in particolare garantisce ad ogni utente :




- la possibilità di scegliere la modalità di consegna;
- la possibilità di modificare la scelta ad ogni prestazione;
- la possibilità di accedere unicamente a propri referti o reperti per 30 gg.;
- la possibilità di chiedere la cancellazione di file;

Il servizio di consegna in formato elettronico viene attivato soltanto a seguito di specifico e autonomo consenso scritto, sono inoltre rispettati sia il divieto di consegnare in formato elettronico i referti di analisi genetiche sia l'obbligo di applicazione delle misure di sicurezza idonee alla protezione della riservatezza.

10.5 Compiti di vigilanza dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- a) promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- b) svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



11 Procedure in relazione ai reati ambientali

11.1 Premessa

La presente sezione prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari del Modello Organizzativo di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati ambientali previsti dal decreto e di astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

11.2 Le singole fattispecie di reato

Tra le fattispecie indicate all'art. 25 undecies si possono considerare rilevanti soltanto le seguenti, data la tipologia di attività svolta dall'Ente :

- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011);
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)

11.3 Processi a rischio

Le fattispecie di reato comprendono attività che possono essere svolte da soggetti in diverse posizioni e ruoli, perciò ogni processo aziendale è interessato, in particolare durante tutte le attività che comportano il trattamento di rifiuti sanitari.

11.4 Protocolli comportamentali di riferimento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti nonché dei consulenti, liberi professionisti e partners in forza di apposite clausole contrattuali, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate e di violare i principi previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare l'Ente deve:

- individuare una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi ambientali;



- prevedere programmi per il monitoraggio degli scarichi, emissioni ed immissioni, in modo da comprendere il funzionamento dei sistemi presenti nella residenza poter intervenire tempestivamente in occasione di eventi (guasti, sversamenti, ecc.) che possono determinare la commissione di reati ambientali;
- prevedere programmi per la periodica revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, separazione, ecc. dei rifiuti ed adempimenti consistenti nella verifica delle autorizzazioni dei soggetti cui affidare i propri rifiuti, nella corretta gestione dei formulari, nelle comunicazioni obbligatorie agli enti nei tempi previsti dalla legge;
- prevedere specifiche procedure per la gestione delle comunicazioni con l'esterno, soprattutto con le Autorità di vigilanza in materia ambientale.

11.5 Compiti di vigilanza dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro l'ambiente sono i seguenti: a) promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico; b) svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati; c) esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

12. Procedure in relazione ai processi strumentali

I processi strumentali consistono in tutte quelle attività aziendali che consentono di produrre le risorse atte al potenziale compimento dei reati.

12.1 Finanza dispositiva

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura contratte dall'Ente. Il processo di finanza dispositiva costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Questo processo potrebbe, infatti, costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie destinabili al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Il sistema di controllo si basa sugli elementi



qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
Richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
Effettuazione del pagamento;
Controllo a consuntivo;
- Esistenza di livelli autorizzativi ;
- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

Eventuali modalità non standard devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza è obbligatorio comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l'elenco delle transazioni che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari da effettuarsi con modalità non standard.

12.2 Selezione e assunzione del personale

Il processo di selezione e assunzione del personale è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra l'Ente e una persona fisica. Il processo di selezione e assunzione costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La selezione e l'assunzione di personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. L'indebito beneficio, ottenuto attraverso l'assunzione di personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- Nella fase "Acquisizione e gestione dei curricula-vitae", tracciabilità delle fonti di reperimento dei CV (ad esempio: società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.);



- Nella fase "Selezione" prevedere distinte modalità di valutazione del candidato;
- Nella fase "Formulazione dell'offerta e assunzione" procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza l'Amministratore deve comunicare l'elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati.

12.3 Gestione omaggistica

Il processo di gestione omaggistica è composto da tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi, che rientrano o meno nell'attività propria dell'ente, a clienti, fornitori, lavoratori dipendenti e soggetti estranei all'impresa, con l'obiettivo di sviluppare l'attività aziendale, stimolando direttamente la domanda di beni o servizi o promuovendola indirettamente. Il processo di gestione omaggistica costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala dell'omaggistica potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali.

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo fra richiedente e acquirente dell'omaggio e della definizione di specifiche soglie di valore per gli omaggi destinati a pubblici dipendenti e amministratori. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati.

- Identificazione dei soggetti aziendali titolati a rilasciare omaggi e a provvedere alla fornitura;
- Esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio, di specifici range economici;
- Registrazione degli omaggi consegnati a pubblici dipendenti e amministratori;

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza l'Amministratore deve comunicare l'elenco degli omaggi a pubblici dipendenti e amministratori.



12.4 Spese di rappresentanza

Il processo concerne il sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva dell'ente.

Le spese di rappresentanza costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della individuazione dei soggetti abilitati (a sostenere e ad autorizzare le spese) e sulla tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Definizione delle categorie di spesa effettuabili;
- Identificazione dei soggetti aziendali abilitati a sostenere le spese;
- Esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate;
- Registrazione delle spese sostenute a favore dei pubblici dipendenti e amministratori e conservazione dell'evidenza documentale relativa.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza l'Amministratore deve comunicare l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute a favore di pubblici dipendenti e amministratori.

12.5 Consulenze e prestazioni professionali

Il processo di assegnazione di incarichi di consulenza/prestazione professionale costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Quest'ultimo potrebbe essere commesso attraverso l'assegnazione non trasparente degli incarichi (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a persone o società gradite ai soggetti pubblici, per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).



L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisto, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo;
- Esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti;
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza/prestazione e per la certificazione / validazione del servizio reso;
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità / tempistiche di archiviazione), per consentire, la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza l'Amministratore deve comunicare, con periodicità definita, il preventivo ed il consuntivo delle attività di consulenza / prestazioni professionali suddivise per fornitore.

12.6 Acquisti di beni e servizi

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisizione (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di contratti a persone o società gradite ai soggetti pubblici per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali). L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisizione, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di



pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e della valutazione complessiva delle forniture. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo;
- Esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori;
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione;
- Tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza l'Amministratore deve comunicare con periodicità definita, l'elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti.

12.7 Sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala delle sponsorizzazioni potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della definizione di criteri per l'individuazione dei progetti di sponsorizzazione e della adeguata strutturazione contrattuale. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo;



- Definizione e formale diffusione di una policy per la realizzazione dei progetti di sponsorizzazione (criteri di individuazione degli ambiti -sociale, culturale, sportivo, ecc. delle caratteristiche dell'iniziativa e dei requisiti dei partner);
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la stipulazione dei contratti;
- Tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza l'Amministratore deve comunicare con periodicità definita, il Piano e il Report periodico circa i progetti di sponsorizzazione realizzati.

12.8 Obblighi previdenziali

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori coordinati e continuativi e la relativa disciplina sanzionatoria. In relazione a questo processo i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione e truffa a danno dello Stato. Il reato di corruzione potrebbe essere commesso in sede di ispezioni e/o controlli da parte della PA, per influenzarne i risultati nell'interesse dell'ente. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi ove derivi un ingiusto profitto all'ente ed un danno patrimoniale alla PA, tramite predisposizione e inoltro di documenti non veritieri o negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni (ad esempio: invio di moduli DM10 non corretti). Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della tracciabilità degli atti. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale e dati dichiarati;
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo.